

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AFFARI GENERALI

N. DAG/161/2023 del registro delle determinazioni

OGGETTO: DETERMINA DI ANNULLAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COME SOSTITUITO DALL' ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.2, LEGGE N. 108 DEL 2021, PER I SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE, FISCALE, TRIBUTARIA, PREVIDENZIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE - CIG 9710561071.

Il giorno 04 (quattro) del mese di settembre dell'anno 2023 nella sede degli Uffici di InnovaPuglia Spa, sita in Valenzano (BA), alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore della Divisione Affari Generali

Visti

- il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);
- il D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e il D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2022;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
- la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione Digitale
- i poteri conferiti al Direttore della Divisione Affari Generali di InnovaPuglia S.p.A., Dott. Alfredo Cuomo, giusta procura notarile del 23/06/2022 rep. 113972 raccolta n. 20002, con cui viene nominato e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 09/06/2022, Verbale n.30;

Premesso che:

- con lettera di invito del 7 aprile 2023 InnovaPuglia S.p.A. indicava la "Procedura negoziata per i servizi di assistenza in materia contabile, fiscale, tributaria, previdenziale e gestione amministrativa del personale;
- in data 2 maggio 2023 il costituendo RTI dei Dottori Laura Genchi e Giuliano Genchi inviava telematicamente offerta tecnica ed economica tramite piattaforma EmPULIA;
- all'esito dell'analisi della documentazione prodotta da tutti i concorrenti, la Stazione Appaltante in data 31.05.2023 ammetteva tre operatori su quattro alla verifica delle offerte tecniche e, specificatamente: 1. Sigap Italtaghe S.a.s. di Borrelli Luisa Società Tra Professionisti; 2. Laura Genchi; 3. Bellantuono Giacinto. Escludeva l'operatore economico Piccolo Roberto poiché non aveva adeguatamente riscontrato le richieste di integrazione documentale a seguito di soccorso istruttorio

nella fase amministrativa;

- all'esito dell'apertura della Sezione "Busta Tecnica" del concorrente RTI costituendo Laura Genchi (Mandataria) – Giuliano Genchi (Mandante)", la Commissione riscontrava che la documentazione di offerta tecnica prodotta non risultava formalmente conforme alle disposizioni del Codice, in quanto l'offerta tecnica del costituendo raggruppamento risultava firmata digitalmente solo dalla mandataria LAURA GENCHI" e non anche dal mandante Giuliano Genchi;
- la stazione appaltante comunicava, pertanto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione dell'RTI dalla Procedura per "mancanza di sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte di tutti gli operatori economici che compongono il costituendo raggruppamento", in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 DLgs 50/2016, secondo cui "...è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) (raggruppamenti), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei ...";
- con istanza del 07.07.2023, notificata a mezzo P.E.C. in pari data, il costituendo RTI chiedeva ad InnovaPuglia S.p.A. "*di voler procedere in autotutela all'annullamento del provvedimento di esclusione e di ogni ulteriore atto presupposto o comunque connesso, conseguente e/o consequenziale, riammettendo l'RTI e per l'effetto, laddove siano già state valutate e/o rese note le altre offerte, di voler rinnovare l'intera procedura, invitando la Stazione Appaltante ad un pronto riscontro al fine di evitare di intraprendere le necessarie iniziative giudiziali, anche cautelari, stante l'evidente illegittimità riscontrata*";
- l'istante eccepeva che la Commissione, rilevata la carenza della sottoscrizione dell'offerta da parte del mandante del costituendo RTI, non avrebbe dovuto deliberare tout court l'esclusione dalla procedura di gara, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ex art 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016, al fine di permettere la sanatoria del riscontrato vizio di difetto di sottoscrizione;
- in data 21 luglio 2023 i dott.ri Genchi notificavano ad InnovaPuglia S.p.A., quale resistente principale, ed agli altri operatori economici ammessi alla verifica delle offerte tecniche, in qualità di controinteressati, **ricorso con istanza cautelare collegiale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Bari, per sentire accogliere, previa adozione di idonee misure cautelari collegiali:**
 - "*in via cautelare, l'ammissione, ancorché con riserva, del costituendo RTI alla procedura negoziata - CIG 9710561071, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato e di quelli presupposti, connessi e consequenziali; nel merito, annullare il provvedimento di esclusione ..., nonché gli atti e verbali assunti dalla Stazione Appaltante nell'ambito della verifica circa l'ammissibilità dell'offerta presentata dal costituendo RTI, e comunque gli atti antecedenti, presupposti, connessi, conseguenti e/o consequenziali, ancorché non conosciuti;*
 - *disporre l'ammissione del costituendo RTI alla procedura negoziata;*
 - *in subordine..., disporre l'annullamento dell'intera procedura negoziata, anche per violazione del principio della par condicio, con condanna della Stazione Appaltante alla rinnovazione della medesima;*
 - *sempre nel merito..., richiedere il risarcimento del danno subito dai ricorrenti, anche ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*".

Preso atto che:

- giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia n. 61 del 31 luglio 2023, è stato conferito mandato al Prof. Avv. Michele Dionigi del Foro di Bari per la difesa nel giudizio promosso dal "RTI costituendo dottori Genchi Laura e Giuliano";
- a seguito di istanza di riammissione in autotutela del 07 luglio 2023 nonché a seguito di ricorso avverso il provvedimento di esclusione del costituendo RTI datato 22 giugno 2023, notificato in data 21 luglio 2023, con comunicazione del 03 agosto 2023 il RTI ricorrente veniva riammesso alla procedura;

- la costituzione in giudizio della Società avveniva in data 25 agosto 2023 ed in pari data il legale incaricato prendeva visione della documentazione depositata da controparte;
- in data 01 settembre 2023, i legali di parte ricorrente depositavano ulteriore memoria con la quale rinunciavano alla fase cautelare, atteso il venir meno dell'interesse ad agire determinatosi a seguito della riammissione in gara disposta dalla Stazione Appaltante, insistendo per l'annullamento della procedura di gara;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere in esercizio del potere di autotutela di questa Stazione Appaltante ex art. 21 nonies L. 241/1990 e s.m.i., all'annullamento della procedura negoziata di cui in oggetto;

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui riportati:

DETERMINA

- 1. di PROCEDERE all'annullamento** ai sensi dell'art. 21 *nonies* co.1 della Legge 241/1990 e s.m.i., **degli atti impugnati, nonché** di tutti gli atti collegati, preparatori e presupposti e conseguenti, relativi alla **procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituito dall' art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2, legge n. 108 del 2021, per i servizi di assistenza in materia contabile, fiscale, tributaria, previdenziale e gestione amministrativa del personale - CIG 971056107;**
- 2. di DARE MANDATO** al RUP di notificare la presente determina ai sensi dell'art.76 co. 5 del Codice;
- 3. di DARE MANDATO** agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina, anche ai sensi dell'art. 29 del Codice, fatte salve le tutele di cui al comma 5 dell'art. 98 del Codice;
- 4. di DARE ATTO** che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza al seguente indirizzo PEC: ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it;
- 5. di DARE ATTO** che:
 - i soggetti che propongono il presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici dipendenti ex art. 35-*bis* del D.lgs. n. 165/2001;
 - non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e della normativa in materia.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 pagine sarà:

- trasmesso all'Ufficio delle Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli uffici competenti per i successivi adempimenti;
- pubblicato nella sezione "Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016 /679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Modello Organizzativo Operativo sul trattamento dei dati di InnovaPuglia.

Il Direttore della Divisione Affari Generali
dott. Alfredo Cuomo